



**Condizioni Generali
di Acquisto/Export**

Data: 22.07.2022
Rev. 0

Pagina 1 di 4

EMMEBI SRL – SISTEMI PER L'AMBIENTE

Condizioni Generali di Acquisto/Export

Sede Legale

GENOVA (GE) VIA PAOLO IMPERIALE 4 int.12, cap 16126

Numero REA GE – 489328

Codice fiscale 01127890117

Partita IVA 01127890117

Indirizzo PEC: POSTMASTER@PEC.EMMEBIAMBIENTE.IT



Condizioni Generali di Acquisto/Export

Data: 22.07.2022
Rev. 0

Pagina 2 di 4

Condizioni Generali di Acquisto/Export

Premessa: Emmebi opera in qualità di intermediario tra il produttore di rottame ferroso (il “Fornitore”) e l’utente finale (primarie acciaierie italiane, europee ed extra-europee).

1. Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano l’Ordine di acquisto emesso da Emmebi, salvo eventuali deroghe, modifiche o integrazioni espressamente previste. Non sono vincolanti per Emmebi le condizioni di vendita del Fornitore, anche qualora dette condizioni di vendita siano riportate nelle Conferme d’Ordine.
2. Il Fornitore dovrà comunicare a Emmebi l’accettazione dell’Ordine entro 24 ore lavorative dal ricevimento, inviandone copia firmata a Emmebi. Trascorso tale termine l’Ordine verrà considerato confermato in tutte le sue parti.

Eventuali modifiche dovranno essere richieste dal Fornitore a Emmebi per iscritto e la loro efficacia sarà comunque subordinata alla loro accettazione scritta.

3. Salvo diversa espressa indicazione, tutti i prezzi riportati nell’Ordine si intendono fissi e invariabili.

b) il Fornitore accetterà la classifica al porto di imbarco, così come definita all’atto della consegna. Allo scopo di confermare la conformità del materiale consegnato rispetto alle specifiche concordate nel presente Ordine, la fornitura sarà verificata da personale qualificato per mezzo di controllo visivo o analitico (Reg. 333/2011 Art. 2 Lett. F e G – Specifiche EFR del 2007 e successivi aggiornamenti e/o integrazioni).

c) Eventuali sconti per qualità e/o abbuoni peso verranno liquidati in base alle penalità applicate al porto di imbarco.

4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le forniture entro i termini e nei luoghi indicati nell’Ordine, a tal fine faranno fede, quale effettiva esecuzione della fornitura, i documenti di ingresso dei luoghi di destinazione della merce.

b) I termini convenuti per la consegna sono tassativi e perentori; altresì, Emmebi si riserva la facoltà di modificare i termini e i luoghi di consegna, tramite apposita variazione d’Ordine comunicata per iscritto, entro un termine congruo.

c) Nell’eventualità che la data di prontezza della totalità del carico stipulata nel presente contratto, non venisse rispettata dal Fornitore causando un ritardo nella spedizione al ricevitore finale, il Fornitore stesso sarà considerato unico responsabile e dovrà assumersi gli oneri di ogni reclamo derivante dell’eventuale rinegoziazione del prezzo da parte del ricevitore finale a causa della ritardata o mancata consegna del carico stesso.

5. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’art. 1176 c.c., avvalendosi di veicoli, strumenti, attrezzature e risorse umane idonee ed in misura adeguata alla corretta e puntuale esecuzione dell’Ordine.

b) Il Fornitore si impegna a consegnare tutto il materiale fino al raggiungimento del peso



Condizioni Generali di Acquisto/Export

Data: 22.07.2022
Rev. 0

Pagina 3 di 4

garantito e nel rispetto dei tempi di consegna stipulati nel presente contratto. Nel caso in cui il peso contrattuale (totale e per ogni categoria) non venga raggiunto, Emmebi avrà il diritto di acquistare il materiale mancante a spese del Fornitore sulla base delle condizioni prevalenti di mercato al momento della mancata consegna, ovvero chiedere al Fornitore il risarcimento del danno. Nel caso in cui si rendesse necessario un prolungamento della sosta della nave per permettere al Fornitore di raggiungere la quantità minima contrattuale, ogni eventuale costo generato sarà a carico del Fornitore stesso.

6. Il Fornitore, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, dichiara e garantisce che, alla data dell'Ordine e alla data di esecuzione dello stesso, è e sarà in possesso di ogni necessaria iscrizione, autorizzazione e/o certificazione, emessa dalla competente autorità, incluse quelle per la raccolta, il recupero e il trattamento di rottami ferrosi e non e - se necessarie all'Ordine - la gestione di rifiuti pericolosi e non, impegnandosi a fornirne copia in corso di validità.

b) Eventuali vicende modificative, sospensive o estintive incidenti sul contenuto, sulla validità o sulla efficacia dei titoli abilitativi consegnati e richiesti dalla legge per l'esecuzione dell'Ordine, ivi compresi eventuali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca delle autorizzazioni proprie o dei propri fornitori, dovranno essere comunicate tempestivamente. Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga al rispetto puntuale di tutti gli obblighi normativi derivanti dall'attività svolta.

7. Nel caso di consegne in regime di "EoW", su tutti i documenti di trasporto dovranno essere indicate le seguenti diciture:

a) "Rottami metallici conformi alle specifiche - indicate nell'ordine -, provenienti da attività di recupero in conformità ai criteri del regolamento europeo 333/2011 punto 1 o 2 e che soddisfano le condizioni di cui all'Art. 184 TER del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

b) "Si dichiara assumendo piena responsabilità che la merce consegnata non contiene materiale a contaminazione radioattiva superiore al limite di legge di cui al D.Lgs. 230 del 17/03/1995 e s.m.i."

8. Nell'eventualità in cui la consegna del materiale oggetto dell'Ordine dovesse avvenire in regime di rifiuto, il Fornitore è tenuto alla compilazione dell'ALLEGATO VII, nel rispetto delle normative vigenti ed a concordare preventivamente con Emmebi i codici CER da utilizzare per il materiale in consegna.

9. a) Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché delle disposizioni di legge in tema di rifiuti.

b) Il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto nel rispetto assoluto di tutte le norme contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche), garantendo, altresì, la regolarità e la conformità di tutta la documentazione amministrativa ed assicurativa obbligatoria per legge.

10. Il Fornitore garantisce che, alla data odierna e alla data di ciascun Ordine:

- Il trattamento normativo applicabile ed applicato ai dipendenti è esclusivamente quello



Condizioni Generali di Acquisto/Export

Data: 22.07.2022
Rev. 0

Pagina 4 di 4

previsto dalle norme di legge e dai contratti collettivi, nonché dai contratti aziendali e dai contratti di lavoro individuali.

- I dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rapporto con il Fornitore, e, in relazione a tutti gli importi o diritti maturati a favore dei Dipendenti, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura dei relativi oneri nei bilanci di competenza.

- In relazione alle retribuzioni e compensi corrisposti ai Dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in rapporto alle assicurazioni obbligatorie, ai contributi previdenziali e alle trattenute fiscali di legge.

- Nessuno dei soggetti che in passato, o alla data odierna, così come alla data di ciascun ordine, abbia svolto funzioni di Dipendente del Fornitore, ha formulato richieste e/o residua pretese di alcun genere per l'attività svolta.

- Tutti i dipendenti sono idoneamente addestrati e formati per l'esecuzione delle attività previste.

11. Emmebi avrà facoltà di sospendere e/o, secondo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., risolvere e/o revocare o modificare l'Ordine emesso, qualora il Fornitore sia posto in stato di liquidazione, sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale, o violi la normativa applicabile, tra cui in particolare quella in materia ambientale e salvo il diritto di Emmebi al risarcimento dei danni.

b) Emmebi avrà, altresì, facoltà di sospendere e/o, secondo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., risolvere l'Ordine qualora il Fornitore, nella sua esecuzione, violi la normativa applicabile, tra cui in particolare, seppur non esclusivamente, quella in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero perda, in tutto o in parte, le iscrizioni, le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività svolta.

12. Il credito che il Fornitore vanta nei confronti di Emmebi non potrà essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta di Emmebi.

13. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto") e di essere a conoscenza dei principi, norme e disposizioni del Codice Etico adottato da Emmebi ai sensi del Decreto e disponibile sul sito Internet www.emmebiambiente.it

Il Fornitore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Cod. Civ., a tenere un comportamento conforme ai principi del suddetto Codice Etico e tale da non esporre Emmebi al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno costituirà inadempimento grave degli obblighi assunti con l'accettazione dell'Ordine e quindi delle Condizioni Generali di Fornitura e legittimerà Emmebi a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il risarcimento dei danni eventualmente causati dal Fornitore a Emmebi e la tutela dei diritti di questa in tutte le sedi competenti.

14. Foro competente per le controversie relative al presente Ordine, alla sua interpretazione, esecuzione, cessazione o risoluzione sarà esclusivamente quello di Genova (GE).